Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 26 luglio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 137

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159, Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 572, 490, 491, 617, 486, 614, 556:

BETTINI Ivo, da Livorno, sergente;

CIMINO Ettore, da Cammarata (Agrigento), capitano;

CRUCIANI Armando, da Fabriano (Ancona), sergente;

CUDONI Gian Maria, da Tempio, frazione Palau (Sassari), sergente;

MAGGIORA Luigi, da Castagnole Monferrato (Asti), capitano;

MONTI Luigi, da San Salvatore Monferrato (Alessandria), sergente maggiore;

PATRI' Ernesto, da Piazza Armerina (Enna), caporale.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131, Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine: 415, 426, 456, 425:

BOTTACCINI Rodolfo, da Firenze, sergente maggiore;

MONTEFUSCO Tommaso, da Lecce, sergente maggiore;

SCIOMACHEN Mario, da Roma, sottotenente;

TADDEI Leonetto, da Livorno, tenente.

Decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1916, registro n. 56, foglio n. 162, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 14, pagina 606, rettificato con Bollettino ufficiale 1923, dispensa 11, pagina 463:

CICCININI Giuseppe, da Alessandria, caporale.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 69, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4239:

UCCELLI Piero, da Intra (Novara), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1916, registro n. 22, foglio n. 204, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 88, pagine: 5023, 5050:

CECCHINI Giuseppe, da Sambuca Pistoiese (Pistoia), sergente;

VESCOVI Fiorenzo, da Montecastello (Alessandria), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5421:

D'ANDREA Emilio, da Donato (Vercelli), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5756, rettificato con Bollettino ufficiale 1923, dispensa 33, pagina 1738:

CIBIEN Marco, da Belluno, caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24, Bollettino ufficiale 1922, dispensa 2, pagina 85:

BABUDER Oreste già Carletto Oreste ora ROZZO Oreste, da Trieste, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6097:

MARTINELLI Achille, da Torino, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagine: 325, 365:

BUFALARI Giuseppe, da Perugia, sottotenente;

PELLE Salvatore, da San Luca (Reggio Calabria), soldato.

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagina 1006:

SALA Ambrogio, da Lissone (Milano), soldato.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 75, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagine: 1087, 1090:

BERTINETTI Marcellino, da Vercelli, sottotenente;

CORRADI Ernesto, da Firenze, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2691:

GIANNOTTI Pasquale, da Casapulla (Caserta), aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3287:

VITALI Luigi, da Bergamo, soldato.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1917, registro n. 52, foglio n. 327, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 50, pagina 4376:

BERTORELLO Giuseppe, da Montaldo Roero (Cuneo), sergente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5757, 5768, 5774:

FORNACIARI Domenico, da Roccastrada (Grosseto), soldato;

MORRONE Antonio Mario, da Eboli (Salerno), aspirante ufficiale;

PONDRELLI Antonio, da Granarolo dell'Emilia (Bologna), soldato.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303, Bollettino ufficiale 1922, dispensa 2, pagina 86:

DE BATTISTI ONGARO Luigia, da Gorizia, diurnista.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7167:

DOTTI Francesco, da Monticelli d'Ongina (Piacenza), sergente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 254:

CENCETTI Alfredo, da Rignano sull'Arno (Firenze), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1918, registro n. 20, foglio n. 264, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1259:

GARBARINO Pietro, da Castellazzo Bormida (Alessandria), tenente.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagine: 3235, 3253:

BERTARELLI Carlo, da Viterbo, tenente;

SARDI Amilcare, da Sezzè (Alessandria), capitano.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(6548)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. **979.**

Ratifica dell'acquisto di un terreno da parte dell'Ente autonomo Magazzini generali di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, con il quale l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona venne riconosciuto giuridicamente;

Vista l'istanza in data 18 giugno 1962 del Presidente dell'Ente predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' ratificato l'acquisto di un terreno di mq. 56.000 circa effettuato dall'Ente autonomo Magazzini generali di Verona, con contratti di compravendita n. 36559 R.M., dell'11 novembre 1953 e n. 3657 R.M., del 2 aprile 1962, stipulati col comune di Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. **980.**

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi della Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo - Roma 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi della Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo - Roma 1963;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo - Roma 1963.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1963, n. 981.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1962-1963, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Secondo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391; 21 agosto 1962, n. 1454; 16 ottobre 1962, n. 1507; 31 ottobre 1962, nn. 1500, 1501, 1502, 1503, 1505 e 1515;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro

Cap. n. 50. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	43.583.000

Ministero delle finanze

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 9. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	600.000
Cap. n. 35. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	970.000.000
Cap. n. 39. — Indennità speciale spettante ai sottufficiali, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 66. — Stipendi, ecc. al personale militare, ecc.	»	1.547.000.000
Cap. n. 67. — Indennità militare, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 85. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 104. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. degli uffici esterni	»	495.000.000
Cap. n. 132. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. degli uffici esterni	L.	1.005.948.000
Cap. n. 134. — Retribuzione, ecc. al personale provinciale, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 168. — Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata	»	20.000.000.000
Cap. n. 176. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 192. — Restituzioni e rimborsi	»	50.000.000
Cap. n. 193. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. degli uffici esterni	»	877.652.000
Cap. n. 195. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 236. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	88.000.000
Cap. n. 251. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	600.000
Cap. n. 259. — Restituzione del diritto erariale sul gas metano, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 269. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc.	»	4.000.000.000

Ministero di grazia e giustizia

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 31. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	144.000.000
Cap. n. 36. — Stipendi, ecc.	»	78.500.000
Cap. n. 37. — Stipendi, ecc.	»	135.000.000

Ministero degli affari esteri

Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale addetto alle istituzioni scolastiche, ecc.	»	200.000.000

Ministero della pubblica istruzione

Cap. n. 43. — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc.	»	5.002.130.000
Cap. n. 70. — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc.	»	17.495.000.000
Cap. n. 81. — Stipendi, ecc. al personale insegnante, ecc.	»	1.555.000.000
Cap. n. 90. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica, ecc.	»	500.714.000
Cap. n. 215. — Paghe ed altri assegni fissi, ecc.	»	15.000.000

Ministero dell'interno

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc. al personale civile di ruolo, ecc.	»	1.100.033.900
Cap. n. 55. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Stipendi, ecc.	»	1.650.000.000
Cap. n. 62. — Indennità di alloggio agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ecc.	»	890.000.000

Ministero dei lavori pubblici

Cap. n. 6. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	775.000.000

Ministero della difesa

Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1.925.900.000
Cap. n. 15. — Pensioni ordinanarie, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 34. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	1.217.800.000
Cap. n. 35. — Stipendi, paghe, ecc.	»	893.700.000
Cap. n. 41. — Stipendi ed altri assegni fissi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 42. — Retribuzioni, ecc.	»	105.000.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	210.100.000
Cap. n. 53. — Stipendi, paghe, ecc.	»	251.600.000
Cap. n. 61. — Retribuzioni ecc.	»	23.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	347.000.000
Cap. n. 72. — Stipendi, paghe, ecc.	»	824.500.000
Cap. n. 80. — Retribuzioni, ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 196. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	97.300.000
Cap. n. 197. — Stipendi, paghe, ecc.	»	1.202.550.000
Cap. n. 203. — Retribuzioni, ecc.	»	500.000
Ministero della sanità		
Cap. n. 7 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 9. — Retribuzioni, ecc. ai personale non di ruolo, ecc. . .	»	5.000.000
	L.	66.422.710.900

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1961 relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la nota n. 2096/009 dell'8 marzo 1963, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro designa per la nomina a consigliere dell'Ente predetto, la signora Ernesta Negro De Caneva in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione della signora Rina Picolato, deceduta;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

La signora Ernesta Negro De Caneva è nominata membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione della signora Rina Picolato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1963

SEGNI

BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 295. — LA TORRE

(6867)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, numero 28035, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di La Spezia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Bivio Ameglia-Bocca di Magra: dall'innesto con la strada Parmignola-fiume Magra-Romito fino all'abitato di Bocca di Magra (frazione Ameglia) .	km.	1,300
2) Montemarcello-Ameglia bivio: dall'abitato di Montemarcello, dove si allaccia con la provinciale Serra-Montemarcello, per Ameglia, fino all'innesto con la strada bivio Ameglia-Bocca di Magra	»	5,000

3) **Castagnola-Framura**: dall'innesto con la strada bivio Baracca-Deiva Marina, in località San Lorenzo, per Castagnola sino a Framura e quindi sino alla stazione delle Ferrovie dello Stato km. 7,500

4) Pian di Follo-Foce: dall'innesto con la provinciale della Val di Vara, in località San Martino, per la valle del Durasca, sino all'innesto con la statale Aurelia in località Foce . . . . » 9,550

5) Torza-Maissana: dall'innesto con la strada Velva-Varese-Centocroci in località Torza, per l'abitato di Tavarone, raggiunge Maissana . . . . » 10,000

6) Bivio Carro-Castello: dall'innesto con la provinciale Ponte Santa Margherita-Carro-Lavaggini raggiunge l'abitato di Castello (frazione Carro) . . . . . » 3,200

7) Scernio-Bonassola: dall'innesto con la statale Baracca-Levanto raggiunge l'abitato di Bonassola (capoluogo) . . » 3,000

8) Barcola-Serra: dall'innesto in località Barcola, con la strada Muggiano-Lerici-Romito, fino a congiungersi con la provinciale Serra-Montemarcello . . . » 1,450

per un totale di km. 41,000

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 26 giugno 1963, n. 13041 dell'Amministrazione provinciale di La Spezia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le otto strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6900)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 20103, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Poviglio-Caprara-Calerno-Montecchio: dalla provinciale Poviglio-Sorbolo in Poviglio (capoluogo) per Caprara, alla statale n. 9 via Emilia a Calerno ed allo innesto colla provinciale di Val d'Enza (di Serie n. 161) nei pressi di Montecchio km. 17,500

2) Ponte Forca-Santa Maria-San Michele della Fossa: dalla Statale n. 63 del Valico di Cerreto a Casa Savazzi in comune di Cadelbosco, pel Ponte Forca sul Tassone e per Santa Maria sulla provinciale Reggio-Novellara-Rolo alla precedente in San Michele della Fossa . . » 9,500

3) Correggio-rio Saliceto: dalla provinciale Reggio-Correggio-confine Modena in circonvallazione di Correggio, per Mandrio alla n. 15 Rio Saliceto-Modena a circa un chilometro a levante di rio Saliceto . . . . » 5,500

4) Cadelbosco-Roncocesi-via Emilia: dalla statale n. 63 del Cerreto in Cadelbosco Sopra per Roncocesi alla statale n. 9 (via Emilia) a levante del ponte sul Modolena . . . . » 5,500

5) Bagnolo-Massenzatico-Masone: dalla provinciale Reggio-Novellara-Rolo nei pressi di Bagnolo per Massenzatico, attraversa la provinciale Reggio-Correggio-confine Modena in Gavassa indi a Masone sulla statale n. 9 (via Emilia) » 12,500

6) Codemondo-Ghiardo-Quattro Castella con diramazione a Bibbiano: dalla n. 5 Reggio-Barco-Montecchio-Ponte Enza-in Codemondo pel Ghiardo alla n. 7 Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella - in Quattro Castella con diramazione Ghiardo-Bibbiano per innesto colla n. 6 Barco-Bibbiano-San Polo . . . . » 11,800

7) San Polo-Canossa-Fonte di Branzana: dalla n. 6 in San Polo d'Enza per Grassano e Castello di Ganossa alla seguente n. 55 in località Fonte di Branzana » 10,500

8) Vecchia-Montalto-Riolo-Regnano: dalla Strada statale n. 63 del Valico di Cerreto in Vecchia di Vezzano, per Montalto e Riolo alla precedente n. 56 (Albinea-Cavazzone-Regnano-Casina) in Regnano . . . . » 6,000

9) Castellarano-San Valentino-Talarolo-Rondinada; dalla provinciale di Serie del Passo delle Radici in Castellarano per San Valentino e Talarolo alla provinciale di Serie tratto Pratissolo-Felina in Rondinara . . . . » 11,200

10) Carpineti-Castello-Colombaia: dalla provinciale di Serie in Carpineti per Castello e Vesallo a Colombaia di Secchia sulla provinciale di Serie n. 223 Val di Secchia . . . . » 8,500

11) Rio Spiaggie-Succiso: dalla provinciale di Serie all'abitato di Succiso superiore . . . . » 3,000

12) dei Castelli: dalla n. 7 Rivalta-Quattro Castella-Vezzanella, in Quattro Castella, per Bergonzano, Madonna della Battaglia a Borsea sulla n. 54 San Polo-Canossa-Fonte di Branzana km. 5,600

13) Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo: dalla provinciale di Serie n. 161 di Val d'Enza a Cerezzola di Ciano, per Trinità-Gombio, Soroggio al Feriolo lungo la Strada statale n. 63 di Cerreto » 20,100

14) Montedello-Vaestano: dalla strada provinciale di Serie n. 161 di Val d'Enza in località Costa di Montedelmo al ponte sul torrente Enza in confine colla provincia di Parma » 3,400

per un totale di km. 130,600

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 12 giugno 1963, n. 5019 dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quattordici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6898)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 47006, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ravenna e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) di Mezzo-Corleto: dal bivio con la strada provinciale Prada alla progressiva 8+654 attraverso la borgata Pieve Corleto si innesta nella Strada statale n. 9 alla progressiva km. 55,800 nei pressi della località Cosina . . km. 11,050

2) Madonna della Salute: dal bivio con la strada provinciale Canale di Solarolo entro l'abitato del comune di Solarolo alla progressiva km. 7,610 al bivio con la strada comunale Molinello km. 3,080

3) San Severo-Cassanigo: dal bivio con la strada via Madonna di Genova, San Severo, frazione di Cotignola, Cassanigo, frazione di Cotignola al bivio con la provinciale San Silvestro-Felisio . » 8,385

4) della Valletta e Zattaglia: dal bivio con la provinciale Brisighellese alla progressiva km. 17,000 attraverso la frazione di Zattaglia alla provinciale Casolana alla progressiva km. 19,870 presso Casola Valsenio . . . . » 15,750

per un totale di km. 38,265

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 26 giugno 1963, n. 9627 dell'Amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quattro strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6899)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, decrescente del 3,50 % del premio iniziale a partire dal 2° anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 16 luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

(7031)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto 19 luglio 1963 è revocato il decreto ministeriale 25 febbraio 1963, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Speranza Paolo nel comune di Portocomaro, distretto notarile di Asti, ed il medesimo notaio è pertanto reintegrato nella precedente sede di Villacidro, distretto notarile di Cagliari.

(7008)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1963, il comune di Mirandola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7048)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6953)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia Lamezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6954)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Curinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6955)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Castelsilano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6956)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Belcastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.691.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6957)

Autorizzazione al comune di Polpenazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Polpenazze (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6958)

Autorizzazione al comune di Milzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Milzano (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6959)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1963, il comune di Casalfiumanese (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6960)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Stia (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6961)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6962)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Bibbiena (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6963)

Autorizzazione al comune di San Francesco d'Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1963, il comune di San Francesco d'Aglientu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6967)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6964)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Bonarcado (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6965)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Calangianus (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6966)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Loro Piceno (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6968)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6969)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Balvano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6971)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6970)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Bella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6972)

Autorizzazione al comune di Castelsaraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Castelsaraceno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6973)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1963, il comune di Pescopagano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6974)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Pietrapertosa (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6975)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di San Chirico Raparo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6976)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Viggiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6977)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6984)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Castelli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6978)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Valva (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.940.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6979)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6980)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6981)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Collagna (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6982)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Castellarano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6983)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1963, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.526.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6985)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1963, il comune di Gualdo Tadino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6986)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Mignano di Montelungo

Con decreto provveditoriale n. 35413, in data 17 luglio 1963, è stato approvato il piano di zona del comune di Mignano di Montelungo, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Il provveditore: ing. Fortunato GANGEMI

(7013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° ottobre 1966

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1963, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trenta serie (dalla 1ª/1966 alla 30ª/1966) dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1966, emessi in base al decreto legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, e decreto ministeriale 2 luglio 1959 e 1° settembre 1959.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 agosto 1963, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 luglio 1963

Il direttore generale: GRECO

(6842)

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 8 luglio 1963, la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e la Cassa di risparmio di Spoleto sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(6994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 24 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,82	620,95	620,05	620,97	620,75	621,25	620,90	621,40	621,25	621,15
$ Can.	575,78	573,50	573,50	574,74	572,60	574,87	573,45	575 —	574,85	574,75
Fr. Sv.	143,81	143,61	143,63	143,665	143,55	143,70	143,655	143,75	143,70	143,70
Kr. D.	90,08	89,92	89,95	89,96	89,90	89,98	89,9325	90,02	90 —	89,97
Kr. N.	87,04	86,90	86,90	86,90	86,85	86,93	86,885	86,97	86,93	86,85
Kr. Sv.	120,11	119,93	119,90	119,93	119,90	119,99	119,90	120 —	120 —	119,97
Fol.	172,60	172,38	172,36	172,31	172,30	172,46	172,335	172,50	172,46	172,43
Fr. B.	12,45	12,453	12,45	12,45625	12,45	13,46	12,4525	12,45	12,45	12,455
Franco francese	126,91	126,70	126,70	126,75	126,65	126,75	126,73	126,80	126,76	126,75
Lst.	1741,43	1738,90	1739 —	1739,40	1738,50	1739,92	1738,95	1740,20	1739,85	1739,60
Dm. occ.	156,14	155,90	155,90	155,9375	155,80	155,94	155,915	156 —	155,93	155,98
Scell. Austr.	24,09	24,05	24,06	24,07	24,05	24,08	24,065	24,10	24,08	24,08
Escudo Port.	21,70	21,66	21,69	21,68	21,70	21,68	21,675	21,70	21,70	21,68

Media dei titoli del 24 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	107,05
Redimibile 3,50 % 1934	90,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1963

1 Dollaro USA	620,935
1 Dollaro canadese	574,10
1 Franco svizzero	143,66
1 Corona danese	89,946
1 Corona norvegese	86,892
1 Corona svedese	119,915
1 Fiorino olandese	172,322
1 Franco belga	12,454
1 Franco francese	126,74
1 Lira sterlina	1739,175
1 Marco germanico	155,926
1 Scellino austriaco	24,067
1 Escudo Port.	21,677

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 24 novembre 1960, dal capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Semeraro Giovanni, avverso il provvedimento con cui in data 11 agosto 1960 il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha respinto un ricorso gerarchico dallo stesso prodotto avverso il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli per l'anno 1959.

(6993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano dell'alto e medio Serchio, in provincia di Lucca

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno succ. al registro n. 12, foglio n. 130, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano dell'alto e medio Serchio ricadente in provincia di Lucca.

(6999)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Cottanello (Rieti) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cottanello (Rieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cottanello (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1963

Il Governatore: CARLI

(6916)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni e per la ammissione alle singole specializzazioni sono richiesti i diplomi di laurea indicati:

zootecnia, posti due, laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria;

miglioramento genetico vegetale, posti due, laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

chimica agraria, posti due, laurea in scienze agrarie o in chimica.

Per ciascuna specializzazione i posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove d'esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea indicato all'art. 1 per la specializzazione prescelta;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali — Ufficio concorsi — Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli che presentano in allegato alla domanda.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla lettera *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servzio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito (aiuti ed assistenti universitari ordinari con almeno 2 anni di effettivo servizio, aiuti ed assistenti straordinari o volontari con almeno 3 anni di effettivo servizio, borsisti presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori fitopatologici con almeno 3 anni di tirocinio e le altre categorie di cui al successivo articolo 7) nonchè di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsista negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto sperimentale o dell'Osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la stazione o l'osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bol-

lettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato a' sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal Commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il collocamento nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli concorrenti nella votazione complessiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Registro n. 11, *foglio n.* 137. — ANGELINI

PROGRAMMI DI ESAME

Specializzazione in zootecnia

Prove scritte:
1. Zootecnia generale;
2. Nutrizione e alimentazione animale;
3. Miglioramento genetico.

Prova pratica:
Esame zoognostico delle principali razze di animali.
Riconoscimento delle principali piante foraggere.

Prova orale:
Zootecnia generale e speciale. Alimentazione animale.
Elementi di praticoltura e pratica della conservazione dei foraggi. Elementi di caseificio. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in miglioramento genetico vegetale

Prove scritte:
1. Genetica generale;
2. Fisiologia vegetale;
3. Metodi di miglioramento genetico.

Prova pratica:
Riconoscimento di piante coltivate e delle relative sementi.
Organografia delle piante stesse.

Prova orale:
Biologia e fisiologia della produzione nelle piante vascolari. Ecologia generale. Citogenetica. Ereditarietà. Evoluzione delle specie. Metodi e tecnica del miglioramento genetico delle piante superiori. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in chimica agraria

Prove scritte:
1. Fisica e chimica del terreno agrario;
2. Fisiologia e chimica vegetale;
3. Tecnologia dei prodotti enologici ed oleicoli.

Prova pratica:
Determinazione analitica di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

Prova orale:
Elementi di agronomia generale. Pedologia generale. Fisica e chimica del terreno agrario. Funzione nutritiva del terreno e concimi naturali e artificiali. Biochimica vegetale. Industria enologica e olearia. Metodologia sperimentale.

Il Ministro: RUMOR

(6362)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per il conferimento di otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea, entro il periodo che va dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1962 in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria;
f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale fonti energia e industrie di base - Ufficio petroli) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente; in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;
8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;
9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita Commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolarmente conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescielti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

A termine di detto periodo esse dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

Salvo contrarie disposizioni di legge la borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 9.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul cap. 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1963
Registro n. 6 *Industria e commercio, foglio n.* 334

(6918)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Modificazioni all'art. 2, lettera a) ed all'art. 7, punto 6, del bando di concorso a tre posti di aiuto attuario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 176 del 3 luglio 1963.

L'art. 2, lettera *a*) del bando del concorso su indicato è modificato come segue:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali nonchè diploma di abilitazione all'esercizio della professione di attuario.

L'art. 7, punto 6, del bando stesso è modificato come segue:

6) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *a*) e della relativa abilitazione.

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1169, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il presidente: FORESI

(7049)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di La Spezia indetto con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 8 luglio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia de La Spezia, nell'ordine appresso indicato:

1. Palladino dott. Saverio	punti	91,09	su 132
2. Pattaro dott. Giuseppe	»	90,63	»
3. Cavallero dott. Camillo	»	89,36	»
4. Marchica dott. Gaetano	»	88,36	»
5. Radessi dott. Nicolò	»	85,63	»
6. Menduni dott. Attilio	»	83,86	»
7. Verghetti dott. Pietro	»	82,27	»
8. Oppici dott. Onelio	»	81,50	»
9. Ferraro dott. Domenico	»	80,81	»
10. Macaluso dott. Bartolomeo	»	80,00	»
11. Russo Ferruccio	»	78,50	»
12. Panza dott. Filomeno Fiore	»	76,68	»
13. Rago dott. Riccardo	»	76,54	»
14. Pasqualis dott. Marcello	»	75,09	»
15. Bonasia dott. Michele	»	74,50	»
16. Di Santo dott. Angelo	»	74,00	»
17. Mangano dott. Gaetano	»	72,81	»
18. Molinari dott. Lodovico	»	72,60	»
19. Silvano dott. Guido	»	71,27	»
20. Viani dott. Francesco	»	65,50	»
21. Frassanito dott. Luciano	»	65,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7018)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.